

	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 86/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D’Alia Consigliere	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo referendario relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23605 del registro di	
	Segreteria, promosso da	
	La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Calabria , sedente in Via Buccarelli 28	
	Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it	
	Attore	
	nei confronti di	
	CARUSO ROCCO (CRSRCC79L12L063P), nato a Taurianova	
	(RC) il 12.07.1979 e residente in Sant’Eufemia d’Aspromonte	
	(RC) al Corso Umberto I, n. 4 int. 8 p. 5 – <i>non costituito</i> ;	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Data per letta nella pubblica udienza del 13.12.2023 la rela-	
	zione del Relatore, Primo referendario Carlo Efisio Marrè Bru-	
	nenghi, nessuno comparso per il convenuto, udito il Pubblico	
	Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale,	

dott.ssa Maria Gabriella Dodaro;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 28.06.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Rocco Caruso, rappresentando quanto segue:

- Con nota prot. n. 0207106 del 25.06.2022 (poi rettificata nel *quantum* con nota prot. n. 0250000/2022), la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha trasmesso una segnalazione di danno erariale nascente dalle indagini espletate nell'ambito del procedimento penale rgnr. 4902121 presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Secondo la nota, Rocco Caruso ha beneficiato indebitamente di un contributo comunitario poi distribuito da Arcea, pari ad **euro 272.056,24=**;

- Il Caruso avrebbe inserito fittiziamente nel proprio fascicolo aziendali terreni di proprietà di terzi totalmente ignari e dei quali non aveva la giuridica disponibilità;

- Dal verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., si evince in particolare che **i terreni siti in agro del Comune di Scido (RC) censiti al catasto terreni al Foglio 2, part.lle n. 152 e 153**, inseriti dal Caruso nelle domande di contributi, non erano nella sua giuridica disponibilità;

- La denunciante, sig.ra Giuseppina Laganà, ha, infatti, dichiarato che detti terreni erano stati ereditati inizialmente dal defunto marito, Pellicanò Francesco Antonino, e poi venivano

ereditati da lei medesima e dalla figlia, Pellicanò Rosanna Giovanna, come si evince dall'atto di successione del 14 aprile 2016 ove è comprovato un frazionamento. Si è riscontrato che le relative particelle erano indicate con destinazione uliveto, circostanza non veritiera in quanto da tempo immemore erano stati destinati a seminativo. La denunciante ha precisato che a maggio del 2018, successivamente alla perdita della madre, avendo ereditato i suoi beni in quanto figlia unica, oltre quelli ereditati nel 2015 dal defunto marito, mossa dall'intenzione di voler donare alla figlia Pellicanò Rosanna Giovanna una proprietà, aveva iniziato a reperire ogni documentazione utile. In tale occasione, si è resa conto i terreni del defunto Pellicanò Francesco Antonio erano ad uso uliveto, sicché nei primi mesi del 2019 ha inviato una comunicazione all'AGEA specificando che i terreni in questione erano da tempi immemori adibiti a seminativo. Pensando così di aver risolto la faccenda, in vero ha scoperto nel maggio 2021 che i terreni di cui alle particelle 152 e 153 avevano come destinazione d'uso uliveto e di qui la denuncia;

- La sig.ra Laganà ha poi precisato di non conoscere e/o di non aver stipulato con Caruso Rocco alcun contratto, alcun comodato o altre forme di contratto per l'utilizzo dei terreni in discorso;

L'attore indica con precisione **le somme indebitamente percepite dal Caruso dal 2016 al 2021** sul conto iban IT52R0760116300000093399806 acceso presso Poste italiane

– filiale di Reggio Calabria:

- Anno 2016: euro 23.886,96=

- Anno 2017: euro 53.519,39=

- Anno 2018: euro 58.592,25=

- Anno 2019: euro 54.141,37=

- Anno 2020: euro 71.511,88=

- Anno 2021: euro 10.405,09=

Totale: euro 272.056,24=

A seguito dell'invito a dedurre sono pervenute le deduzioni difensive del Caruso col ministero dell'Avv. Raffaella Romeo che, però, non sono state ritenute sufficienti a ritenere superati gli addebiti.

In **diritto**, la Procura ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

In particolare, affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, l'attore precisa che il danno erariale consiste nella indebita erogazione di contributi pubblici, a carico del FEARS e FEAGA, a favore di Caruso Rocco che, in difetto di un titolo dominicale o altro valido titolo, non poteva vantare alcun diritto a ricevere il contributo in relazione ai fondi rustici siti in agro nel Comune di Scido (RC) Foglio 2, particelle n. 152 e n.153, il che è in contrasto con la disciplina del diritto dell'Unione europea (reg. CE n. 178/2003, reg. CE n. 1973/2004, reg. CE n. 796/2004, reg. CE n. 73/2009).

Il comportamento del convenuto, ad avviso dell'attore pubblico,

è connotato dal **dolo**, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici di derivazione comunitaria, tra cui quello ad una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio. Nella prospettiva attorea, la modalità in cui si è estrinsecata la condotta è indice di una precisa volontà di occultare la falsità del titolo, da cui una condotta di **doloso occultamento del danno** che solo le indagini di polizia giudiziaria hanno disvelato. In via subordinata, la Procura ritiene che in ogni caso sia sussistente quanto meno la colpa grave, intesa come macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri. Le deduzioni difensive non sono state ritenute utili per vincere la contestazione per cui è giudizio. In particolare, la Procura riferisce che il Caruso si sarebbe giustificato affermando di avere condotto in buona fede terreni abbandonati (*bona fides* che si evincerebbe dall'art. 1, bis comma 12 del D.L. n. 91/14 conv. in L. n. 116/2014, a mente del quale *“con riferimento i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in Comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti*

a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999").

Conseguentemente, secondo le deduzioni difensive del Caruso, difetterebbero nel caso de quo i presupposti del dolo e della colpa grave. Nel merito egli aveva contestato il *quantum debeat* sul rilievo che la Procura non ha individuato il danno erariale in relazione ai soli terreni di cui alle particelle n. 152 e n. 153, ma ha fatto riferimento all'intero contributo. Considerata l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo per i motivi anzidetti, aveva eccepito la prescrizione in relazione all'erogazione per le annualità 2016 e 2017.

Nella citazione, l'attore ha contestato tali assunti nei termini che seguono: che non si tratta di terreni abbandonati; la circostanza che i terreni fossero de facto coltivati non equivale a legittimo titolo di attribuzione del contributo (cfr., Corte conti, Sez. Calabria, n. 121/2021); è vero che ai sensi dell'art. 1-bis, comma 12 del D.L. n. 91/14, gli agricoltori ricadenti nella casistica descritta dalla norma sono esonerati dall'obbligo di produrre il titolo, ma ciò al solo fine della costituzione del fascicolo aziendale, ferma restando invece la necessità che i terreni siano legittimamente detenuti sulla base di un valido titolo (la norma richiama infatti l'art. 9 del d.P.R. n. 503/1999 che concerne il fascicolo aziendale); non c'è buona fede avendo il Caruso presentato una autodichiarazione non veritiera; non c'è prescrizione in quanto

la dichiarazione non veritiera è di natura dolosa, posta in essere al preciso scopo di occultare la realtà dei fatti all'amministrazione; sul *quantum* trova applicazione l'art. 60 del Reg. CE n. 1306/2013 a mente del quale si prescinde dall'estensione delle particelle falsamente dichiarate, senza margini di tolleranza, essendo punita la dichiarazione fraudolenta con l'obbligo di restituzione dell'intero.

La citazione conclude pertanto con la condanna del Caruso a rifondere Arcea del danno di euro 272.056,24= oltre la rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.

2. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.

3. All'**udienza del 13.12.2023**, il Pubblico Ministero ha chiesto preliminarmente che venga dichiarata la contumacia del convenuto, atteso che agli atti del giudizio è depositata la consegna della pec del 29/06/2023, indirizzata all'Avvocato Raffaella Romeo che ha depositato le deduzioni a seguito della notifica dell'invito a dedurre. Si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, rilevando: che il convenuto ha inserito nella domanda di finanziamento l'indicazione di terreni per i quali non aveva la disponibilità, in quanto intestati ad altri soggetti, ed erano destinati ad uso seminativo; che non esiste agli atti alcun contratto di comodato; che si contesta il dolo del convenuto e ciò comporta, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento n.

1306/2013, la decadenza da tutti i benefici. Ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendo pertanto la condanna del sig. Rocco Caruso. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Rocco Caruso. Come opportunamente rilevato dal Pubblico Ministero nel corso dell'odierna udienza, il convenuto aveva eletto domicilio nel corso della fase istruttoria presso il proprio difensore (Avv. Raffaella Romeo), presso il cui domicilio digitale è stato notificato nei termini l'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa. Rilevato altresì che all'udienza odierna per il convenuto nessuno è comparso, il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare la contumacia di Rocco Caruso ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.

2. Nel **merito**, la domanda è fondata e merita accoglimento integrale, giacché nella fattispecie di causa sono presenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

2.1. Merita anzitutto essere affermata la giurisdizione contabile in materia di danno erariale conseguente all'indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura da parte di un privato, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. Sez. Un. sent. n. 3100/2022; n. 30526/2021 e n. 6461/2020), attesa l'esistenza di un rapporto

di servizio tra la P.A. erogatrice ed il privato percettore laddove il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce *ipso facto* nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici primari attraverso la percezione di una somma di denaro a ciò destinata, di matrice comunitaria e che entra, per effetto della richiesta e dei suoi presupposti legittimanti, nei quadri economici nazionali incidendo sui bilanci della pubblica amministrazione. Nello stesso senso e direzione la unanime giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 354/2022; Sez. Sicilia, n. 27/2023; Sez. Basilicata, n. 57/2023; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2023).

2.2. Quanto al profilo obiettivo (***condotta antigiuridica, nesso di causalità, danno ingiusto***) contestato al convenuto, non v'è dubbio che Rocco Caruso, inserendo nelle domande di aiuto comunitario, l'indicazione di terreni - censiti al catasto terreni del Comune di Scido (RC) al Foglio 2, part.lle n. 152 e 153 – su cui non vantava alcun valido titolo di conduzione, dal momento che i terreni non erano nella sua giuridica disponibilità, per appartenere invece a Giuseppina Laganà che, insieme con la figlia Pellicanò Rosanna Giovanna, li aveva ereditati dal marito (Pellicanò Francesco Antonio e che li aveva ereditati a sua volta), aveva tratto in errore ARCEA rappresentando giustappunto una realtà non conforme al vero (adducendo inoltre nelle domande una diversa destinazione dei terreni stessi – uliveto anziché

seminativo). Dalle indagini è emerso inoltre che Giuseppina Laganà non ha mai conosciuto alcun sig. Rocco Caruso e che, quindi, alcun contratto con costui era stato da lei stipulato e/o concluso.

La materialità della condotta antiggiuridica del convenuto, consistita nell'aver inserito nelle domande di aiuto dati non veritieri (e precisamente la conduzione titolata dei terreni di proprietà della sig.ra Laganà) ha fatto sì che il medesimo abbia percepito in maniera del tutto non dovuta, dal 2016 al 2021, le seguenti somme di denaro accreditate da ARCEA sul conto IBAN a lui intestato presso la filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria:

- Anno 2016: euro 23.886,96=
- Anno 2017: euro 53.519,39=
- Anno 2018: euro 58.592,25=
- Anno 2019: euro 54.141,37=
- Anno 2020: euro 71.511,88=
- Anno 2021: euro 10.405,09=

Totale: euro 272.056,24= che inevitabilmente costituiscono danno erariale in quanto *ab initio* non spettanti.

Non possono esservi dubbi sul fatto che soltanto le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di disvelare il danno e che, sebbene taluni terreni siano stati legittimamente detenuti (circostanza di cui il Pubblico Ministero dà atto nella citazione, laddove prende posizione, contestandole, sulle deduzioni istruttorie del Caruso), tuttavia la circostanza che solamente le due

particelle intestate alla sig.ra Laganà erano oggetto di dichiarazione mendace è sufficiente per la revoca totale del contributo negli anni considerati.

Giova infatti rammentare che l'art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013 (applicabile *ratione temporis* alle annualità dal 2016 al 2021) prescinde dall'estensione delle particelle falsamente detenute, in quanto punisce la dichiarazione fraudolenta in sé. La norma ha infatti un chiaro tenore sanzionatorio laddove “...*i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*”.

Pertanto, tra la condotta mendace tenuta dal Caruso ed il danno derivante dall'indebita erogazione del contributo pubblico v'è un nesso causale diretto e immediato che rende la domanda dell'attore pienamente accoglibile.

2.3. Quanto al **profilo subiettivo** della condotta, per completezza, va detto che esso si iscrive nel fuoco del **dolo**. Depongono in questo senso diversi elementi.

Per prima cosa, dai documenti versati in atti è lecito ricavare una **preordinazione del fatto contestato**, dal momento che, pur di ottenere il contributo, il convenuto dichiarava la conduzione di terreni di proprietà aliena ad uso peraltro difforme da quello evincibile dalle visure catastali.

Non solo era indicato un titolo di conduzione in realtà inesistente, ma anche era indicata una destinazione diversa (uliveto) da quella che in precedenza interessava gli stessi (seminativo). In tal modo, non vi può essere alcun dubbio che il sostegno previsto dal regime della Politica Agricola Comune è stato fin dall'inizio *volutamente deviato* a beneficio proprio e personale di un soggetto richiedente, il quale sapeva di non possedere i requisiti necessari e utili allo scopo.

3. In conclusione, sussiste una **condotta antigiuridica e colpevole di natura dolosa** di Rocco Caruso, posta in essere in violazione degli obblighi assunti per l'erogazione del finanziamento, funzionali alla realizzazione del programma pubblico di sostegno della Politica Agricola Comune in Calabria; e tale condotta illegittima ha **cagionato** il contestato **danno ingiusto** per sviamento delle risorse pubbliche dalla destinazione loro assegnata con il finanziamento ricevuto.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la domanda dell'attore è fondata e deve accolta integralmente e Rocco Caruso essere condannato in solido al risarcimento del danno erariale di euro 272.056,24= oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, in favore della Regione Calabria.

	13	
	4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore	
	dell’Erario, come da nota segretariale margine della odierna sen-	
	tenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, condanna Rocco Caruso al paga-	
	mento del risarcimento del danno di euro 272.056,24= in favore	
	della Azienda Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura	NOTA SPESE Giudizio n. 23605 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 1 copia predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 1 copia predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/45 TOTALE
	(ARCEA); al pagamento della rivalutazione monetaria secondo	
	gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni sino alla pub-	
	blicazione dell’odierna sentenza, nonché al pagamento degli in-	
	teressi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblica-	
	zione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del	
	credito, in favore della ARCEA; al pagamento delle spese di giu-	
	stizia, che si liquidano come da nota segretariale a margine, in	
	favore dell’Erario.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 dicembre	FOGLIO 4 8 1 4 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	2024.	
	Il Relatore	
	Il Presidente	
	Carlo Efisio Marre’ Brunenghi	IMPORTO € 64,00 € 128,00 € 16,00 € 16,00 € 41,34 € 28,40 € 64,00 € 64,00 € 15,71 € 437,45
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositato in segreteria in data 03/06/2024	

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente